

AGEVOLAZIONI

Le novità sulla detrazione Irpef delle spese di istruzione

di Luca Mambrin

Come noto, a decorrere dall'anno 2015 per effetto delle **modifiche** introdotte dalla L. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state **riformulate** le disposizioni del Tuir riguardanti **la detrazione per le spese di istruzione**; in particolare è stato modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e) ed è stata inserita nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-*bis*).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina **la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria** mentre la successiva **lettera e-*bis*** disciplina la detrazione delle spese *“per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62”*.

In particolare viene prevista la **detrazione**, nel **limite di euro 400** per alunno o studente, per **le spese di istruzione sostenute per la frequenza**:

- di **scuole dell'infanzia** (scuola materna),
- del **primo ciclo di istruzione**,
- della **scuola secondaria di secondo grado**,

del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della L. 60/2000.

La stessa lettera e-*bis* prevede poi che tale detrazione **non** sia cumulabile con quella prevista per **le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa**, prevista invece dall'articolo 15, comma 1, lett. i-*octies*, del Tuir.

Nella **circolare n. 3/E/2016** sono stati forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate **i criteri** per distinguere le **spese per la frequenza scolastica**, ammesse in detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-*bis*), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-*octies*), senza limite di importo.

Rientrano nella previsione della **lettera e-*bis***:

- **le tasse**,
- **i contributi obbligatori**,
- **i contributi volontari**,

- **le altre erogazioni liberali,**

deliberati **dagli istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-*octies*), quali ad esempio **la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.**

Rimane, in ogni caso, **escluso dalla detrazione** l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Relativamente alle spese sostenute per **la mensa scolastica** già nella **circolare n. 18/E/2016** era stato precisato che:

- le spese sostenute sono detraibili anche quando **il servizio viene reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola**; non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- ai fini della detrazione, **la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento, quale la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno. Nel caso in cui per l'erogazione del servizio sia previsto **il pagamento in contanti o con altre modalità** (ad esempio, bancomat) o **l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico**, la spesa potrà essere documentata mediante **attestazione**, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che **certifichi l'ammontare delle spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente**. Tale attestazione è esente da **imposta di bollo**, come anche esente è l'istanza presentata dal genitore per la richiesta dell'attestazione;
- la **detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa**; nel caso in cui **il documento sia intestato al figlio**, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con la possibilità di annotare sul documento di spesa una percentuale diversa di ripartizione.

Nella recente **risoluzione n. 68/E/2016** l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sul tema fornendo ulteriori precisazioni in merito alla detraibilità delle spese sostenute **per i servizi scolastici integrativi e per il servizio di scuolabus.**

Per quanto riguarda le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi il documento di prassi ha ammesso la detrazione, sempre nel rispetto del limite complessivo di spesa di euro 400, anche per:

- **l'assistenza al pasto;**
- **il pre e post scuola.**

Tali servizi, pur se forniti in **orario extracurricolare**, sono di fatto strettamente collegati alla **frequenza scolastica**.

Infine l'Agenzia **ha negato** invece **la detrazione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico** (scuolabus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, in quanto *“risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione”*.



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la “tradizionale” banca dati*